



PAD

Piano Attuativo di utilizzazione delle
aree del Demanio marittimo
Pontecagnano Faiano (SA)



Elab.

09 REGOLAMENTO

REV. 00
del 31.03.2026

Giuseppe LANZARA
Sindaco di Pontecagnano Faiano

Dario VACCARO
Assessore all'Urbanistica

Fabio Caiazzo
Consigliere Comunale Delegato al Demanio

Ing. Maurizio PISATURO
Responsabile del settore Urbanistica ed Edilizia e RUP

Ing. Claudia GIORDANO
Assistentecel RUP



**PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL
DEMANIO MARITTIMO COMUNALE – PAD**

09. REGOLAMENTO PER IL PAD

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

CAPO II

ARTICOLAZIONE DELLE AREE DEMANIALI

Art. 2 Ambiti e interventi ammissibili

CAPO III

USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Art. 3 Tipologie di utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative ammesse

Art. 4 Quota di riserva degli arenili per pubblica fruizione

Art. 5 Fascia di arenile riservata al libero transito

Art. 6 Varchi di accesso all'arenile

Art. 7 Stabilimenti balneari

Requisiti strutturali e funzionali obbligatori

Attività e servizi consentiti

Art. 8 Spiagge libere attrezzate

Requisiti strutturali e funzionali obbligatori

Attività e servizi consentiti

Art. 9 Spiagge libere

Requisiti e caratteristiche

Art. 10 Esercizi di ristorazione

Requisiti strutturali e funzionali

Servizi consentiti

Art. 11 Noleggi di imbarcazioni e natanti da diporto in genere e di attrezzature balneari

Art. 12 Spiagge riservate ad utenze specifiche

Spiaggia per l'accoglienza di animali da compagnia

Spiaggia per gravi disabilità

Art. 13 Prescrizioni sull'uso delle spiagge

CAPITOLO IV

**TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI
MARITTIME**

Art. 14 Salvaguardia della libera visuale del mare

Art. 15 Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul Demanio Marittimo e sistemazione invernale delle spiagge

CAPO V

CARATTERI DEGLI INTERVENTI

Art. 16 Regime dei manufatti esistenti

Art. 17 Eco-compatibilità delle strutture balneari e della loro gestione

Art. 18 Accessibilità

Art. 19 Strutture e attrezzature balneari

Cabine e spogliatoi

Servizi igienici e docce

Art. 20 Sistemazioni esterne, cartelli e insegne

Elementi separatori e delimitazioni

Camminamenti e pedane a terra

Strutture ombreggianti

Cartelli e insegne

CAPO VI

PROCEDURE

Art. 21 Procedure per il rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime e contenuti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Obblighi e adempimenti dei concessionari

Servizio di assistenza e salvataggio



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative (PUAD), come approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Campania del 23.04.2024 (BURC n.34 del 29.04.2024), è uno strumento di programmazione e pianificazione dell'utilizzo delle Aree Demaniali Marittime la cui finalità primaria è individuabile nella regolamentazione della fruizione del bene demaniale per fini turistico ricreativi, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero.
2. Il PAD è diretto a promuovere e sostenere la riqualificazione ambientale delle Aree Demaniali Marittime del territorio costiero comunale, garantendo contestualmente il diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché l'utilizzo eco-compatibile in termini di sviluppo turistico, ricreativo e sportivo delle suddette aree.
3. Il Piano è redatto in conformità a quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regione Campania n.712 del 20.12.2022.
4. Per ciò che non viene specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale ed ai regolamenti vigenti riguardanti il Demanio Marittimo.

CAPO II ARTICOLAZIONE DELLE AREE DEMANIALI

Art. 2 – Ambiti e interventi ammissibili

1. Il presente Regolamento individua specifici Ambiti in considerazione delle relazioni fisiche, morfologiche e relazionali, nonché del contesto territoriale con cui si confrontano e in cui sono inseriti.
 2. Gli Ambiti si articolano:
 - Ambito 1: Foce del Fiume Picentino – Foce Torrente ASA
 - Ambito 2: Foce Torrente ASA – Foce Fiume Tusciano
- Negli Ambiti deve essere garantita la quota di arenile riservata alla pubblica fruizione del presente Regolamento.
3. Gli interventi edilizi ammissibili sulle aree del Demanio Marittimo possono avere esclusivamente finalità turistico-ricreativa e devono essere conformi a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Generale nonché regolamentati dalla normativa edilizia nazionale e regionale nel rispetto della disciplina di tutela paesaggistica.
 4. A tale proposito gli interventi devono essere sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, nonché ad eventuali nulla osta, pareri e autorizzazioni obbligatori, anche sopravvenienti, ai quali le presenti specifiche si intenderanno automaticamente adeguate senza necessità di ulteriori provvedimenti.
 5. Tale disciplina è applicata a tutti i manufatti ancorché considerati di “difficile rimozione” o di “facile rimozione” secondo la Circolare n.22 del 25.05.2009 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
 6. Per ogni Ambito è previsto il rilascio di Concessioni Demaniali Marittime, previa procedura ad evidenza pubblica esperita dall'Amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'art.49 TFUE e dell'art.12 della Direttiva 2006/123/CE, oltre che dalle vigenti disposizioni di cui alla Legge n.118/2022 e alla Legge n.166/2024.
 7. Per ogni Concessione Demaniale Marittima sono consentite



esclusivamente le tipologie di utilizzazione previste dal PAD e dal presente Regolamento. Le opere devono essere destinate esclusivamente ad attrezzature per finalità turistico – ricreative e ai servizi indispensabili per la loro fruizione.

8. Il titolare della Concessione Demaniale Marittima è responsabile della gestione dei servizi, organizzazione, manutenzione, controllo, assistenza bagnanti, salvataggio e pulizia e totalmente a suo carico.
9. Al fine di garantire i servizi necessari alla sicurezza, pulizia e controllo delle spiagge libere e/o libere attrezzata, l'Amministrazione può stipulare apposite Convenzioni con i titolari delle Concessioni Demaniali Marittime.

CAPO III

USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Art. 3 - Tipologie di utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative ammesse

1. Le tipologie di utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime per finalità turistiche e ricreative ammesse sono le seguenti, come definite ai sensi dell'art. 2, c. 1, del Disciplinare Regione Campania:
 - a) **battigia:** la prima fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente ridotti a 3 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a 20 metri lineari;
 - b) **arenile:** la fascia di profondità variabile successiva alla battigia, parallela al mare, estesa fino alla dividente demaniale;
 - c) **soggiorno all'ombra:** fascia di arenile destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
 - d) **stabilimenti balneari:** strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, attrezzate per la balneazione ed eventualmente dotate di annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;
 - e) **spiaggia libera:** area demaniale marittima idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico;
 - f) **spiaggia libera attrezzata:** area demaniale marittima ad uso libero e gratuito, per la quale è prevista la possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti previsti, quali pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici, da computare nel 30% delle aree di libera e gratuita fruizione. Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori potranno essere collocate solo sull'area interessata dall'affidamento, limitatamente allo spazio occupato dalle stesse. Le attrezzature offerte a pagamento non possono, in



alcun caso, essere preinstallate, bensì posizionate solo al momento della richiesta da parte dei fruitori, pena l'erogazione delle sanzioni previste all'art. 16;

- g) **servizi di spiaggia:** l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; ufficio del gestore; cabine, spogliatoi; servizi igienici; tende; capanne; servizi di ristorazione, bar o chioschi o ogni altro servizio assimilabile;
- h) **concessione demaniale marittima:** di seguito denominata anche CDM: il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- i) **attività turistico-ricreative:** le attività di cui alle lett. dalla a) alla f), comma 1, art. 1, del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.e) del Disciplinare Regionale, devono essere individuate aree in cui sia consentita la presenza di animali d'affezione.

- 2. Nell'ambito del territorio demaniale marittimo sono consentite attività di natura commerciale, coerenti con la fruizione della spiaggia e con le attività balneari in genere.
- 3. Non sono ammesse unità con destinazione abitativa e/o residenziale, compresi cottage, consorzi e residence, strutture ricettive o resort di alcun genere.

Art. 4 - Quota di riserva degli arenili per pubblica fruizione

Nell'elaborato 06 sono individuate le aree da riservare a pubblica fruizione che includono le Spiagge libere o eventuali Spiagge libere attrezzate con servizi di cui al presente Regolamento.

Ai sensi dell'art. 3 c. 1 del Disciplinare Regione Campania, il Piano riserva alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 30% della lunghezza degli arenili e del 30% delle altre superfici demaniali utilizzabili ai fini della balneazione.

Art. 5 - Fascia di battigia riservata al libero transito

In ossequio alle disposizioni del PUAD Regionale, la fascia di battigia di cui all'art. 3, c.1, lett.a) del presente Regolamento, deve essere lasciata sgombra da attrezzature balneari e da qualsiasi oggetto ingombrante tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso. È ammessa esclusivamente la sosta di mezzi destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e delle attrezzature per l'accesso al mare dei disabili. I titolari delle Concessioni Demaniali Marittime hanno l'obbligo di garantire la continuità degli spazi di cui al presente articolo, nonché il libero transito e gratuito accesso ad essi, in conformità a quanto disposto all'art. 3, c.1, lett.f) del PUAD Regionale.

Art. 6 - Varchi di accesso all'arenile

- 1. Le spiagge destinate alla pubblica fruizione, individuate nell'elaborato 06 devono assicurare la presenza di varchi di accesso all'arenile nella misura minima di uno ogni 200 metri lineari di costa così come prescritto all'art. 3 c.1, lett.d) del Disciplinare Regione Campania. In considerazione della specificità degli stabilimenti balneari nell'Ambito 2, localizzati spesso su area privata con servizi di spiaggia che parzialmente sono in concessione demaniale, i varchi di accesso in tale Ambito, tengono conto di tale specificità e sono localizzati come individuati nell'elaborato 08.
- 2. Gli accessi pubblici di cui al c. 1 devono essere visivamente segnalati con elementi riconoscibili.
- 3. L'accesso alla battigia è libero e gratuito e deve essere altresì consentito attraverso gli ingressi delle strutture adibite a Stabilimenti balneari in concessione demaniale anche nei casi in cui questi siano ubicati in prossimità di un varco pubblico di accesso, art. 3, c.1, lett.f) del PUAD Regionale.

Art. 7 - Stabilimenti balneari

Requisiti strutturali e funzionali obbligatori

- 1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti



strutturali e funzionali:

- a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell'arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile;
- b) cabine e/o spogliatoi, posizionati in modo da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare;
- c) punto di ristoro;
- d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili, numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti;
- e) docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti;
- f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili, in caso di impossibilità a realizzare strutture che consentano di raggiungere la battigia
- g) autonomamente con le normali carrozzine per disabili, si dovrà provvedere a un servizio alternativo con apposite carrozzine da spiaggia (sedie c.d. job) e relativo personale di assistenza o soluzioni equivalenti;
- h) accesso autonomo all'arenile e ai servizi;
- i) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
- j) delimitazioni realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo le caratteristiche strutturali stabilite dal presente Regolamento e meglio dettagliate nel Disciplinare Tecnico.
- k) servizio di accoglienza;
- l) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
- m) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
- n) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- o) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui in un'area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;
- p) aree e servizi internet e wi-fi;

- q) esposizione della tabella con i prezzi aggiornati ben visibile al pubblico e dotazione di un apposito spazio web all'interno del quale è pubblicato il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso;
- r) predisposizioni di sistemazioni e dispositivi in grado di contrastare l'azione del vento nel trasporto delle sabbie sul sedime dei marciapiedi e delle strade del lungomare;
- s) attrezzare aree fumatori all'aperto con apposita cartellonistica che ne incoraggi l'utilizzo nel rispetto dei non fumatori presenti sull'arenile.

Attività e servizi consentiti

Gli stabilimenti balneari di cui al c. 1, possono svolgere le seguenti attività e servizi:

- a. attività commerciali funzionali alla fruizione della spiaggia e alle attività balneari in genere, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia, che in nessun caso possono essere esercitate in strutture esterne ai corpi principali;
- b. pontili galleggianti (solo in tratti con fondale avente almeno m 2,50 di profondità), boe, gavittelli e/o specchi acquei, comunque denominati;
- c. rimessaggio e noleggio di imbarcazioni, natanti in genere e attrezzature da mare regolarmente assentite in Concessione Demaniale Marittima;
- d. area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
- e. servizi per la cura della persona ed il benessere fisico, spa, wellness;
- f. servizi di animazione ed intrattenimento;
- g. attività e corsi sportivi e ricreativi esclusivamente collegati al mare, assentiti con provvedimento espresso;
- h. baby parking, baby-sitting e nursery;
- i. spazi idonei riservati all'accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Art. 8 - Spiaggia libera attrezzata

Requisiti strutturali e funzionali obbligatori

1. Le spiagge libere attrezzate devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
 - a. noleggio di attrezzature da spiaggia;
 - b. punto di ristoro;



- c. servizi igienici, separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici devono essere realizzati nel limite dei metri quadrati di superficie coperta e, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all'interno dei corpi principali;
- d. docce numericamente sufficienti in relazione alle strutture presenti;
- e. uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
- f. accesso autonomo all'arenile e ai servizi;
- g. dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
- h. delimitazioni realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo le caratteristiche strutturali stabilite dal presente Regolamento e meglio dettagliate nel Disciplinare Tecnico;
- i. aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;
- j. pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
- k. raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
- l. sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
- m. aree e servizi internet e wi-fi;
- n. esposizione della tabella con i prezzi aggiornati ben visibile al pubblico e dotazione di un apposito spazio web all'interno del quale è pubblicato il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso;
- o. illuminazione notturna integrativa rispetto a quella pubblica delle aree di accesso agli arenili.
- p. postazione SOS con collegamento alle autorità di pronto intervento.

Attività e servizi consentiti

1. nella spiaggia libera attrezzata con servizi si possono svolgere le seguenti attività e servizi:
 - a. attività commerciali funzionali alla fruizione della spiaggia e alle attività balneari in genere, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici ed articoli da mare, a condizione che si svolgano nell'ambito della struttura del punto ristoro;
 - b. zone d'ombra, arredi ad uso comune collegati al punto ristoro e nell'ambito dell'area in Convenzione;
 - c. servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell'ambito della struttura del punto ristoro;
 - d. servizi per la cura della persona e il benessere fisico;
 - e. servizi di animazione ed intrattenimento;
 - f. idonei spazi riservati all'accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - g. aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago;
2. Al fine di soddisfare i requisiti di cui al c. 1 e rendere possibili le attività di cui al c. 2, è prevista la realizzazione di strutture lignee modulari e/o similari secondo le caratteristiche dal presente Regolamento, e meglio dettagliate nell'elaborato Disciplinare Tecnico, che consentano la riconoscibilità delle spiagge riservate alla pubblica fruizione. Tali manufatti possono essere adibiti a servizi igienici, depositi per attrezzature (da spiaggia, salvataggio, pulizia), punti ristoro, info point, primo soccorso con superficie coperta massima di mq. 25.
3. È vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili. L'accertata violazione della presente disposizione, reiterata per tre volte, configura la decadenza della convenzione.
4. Al fine di assicurare i servizi di assistenza, pulizia e salvataggio, l'Amministrazione può stipulare Convenzioni con i titolari delle



Concessioni Demaniali Marittime e può consentire l'installazione di strutture realizzate in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, meglio dettagliate nell'elaborato Disciplinare Tecnico, e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9 - Spiagge libere

Requisiti e caratteristiche

1. Area demaniale marittima idonea per la balneazione o ai fini elioterapici e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico, in cui l'Amministrazione si riserva con apposita Convenzione di garantire i servizi minimi gratuiti, quali la pulizia, la sorveglianza, il salvamento e servizi igienici;
2. È vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili.

Art. 10- Esercizi di ristorazione

Requisiti strutturali e funzionali

1. Gli esercizi di ristorazione devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:
 - a. servizi igienici, separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, devono essere localizzati all'interno dei corpi principali;
 - b. dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
 - c. raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
 - d. aree e servizi internet e wi-fi;
 - e. spazio web dedicato sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso.

2. Oltre a quanto previsto dal c. 1, gli esercizi di ristorazione possono avere nell'area in Concessione Demaniale Marittima:
 - f. zone d'ombra, teli frangivento e arredi ad uso comune collegati alla struttura preposta all'attività di ristorazione;
 - g. docce numericamente sufficienti in relazione alla consistenza dell'esercizio di ristorazione;
 - h. aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago.

Servizi consentiti

3. Oltre a quanto previsto dal c. 1, gli esercizi di ristorazione possono svolgere altresì i seguenti servizi:
 - a. noleggio di attrezzature da spiaggia;
 - b. attività commerciali funzionali alla fruizione della spiaggia e alle attività balneari in genere, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia, che in nessun caso possono essere esercitate in strutture esterne ai corpi principali.

Art. 11 - Noleggi di imbarcazioni e natanti da diporto in genere e di attrezzature balneari

1. Nelle aree adibite al noleggio di imbarcazioni e natanti in genere può essere installata una struttura della superficie massima di mq. 25 coperti, per il ricovero delle attrezzature e per fornire servizi alla clientela, ivi comprese le attrezzature automatiche per l'erogazione di alimenti e bevande preconfezionati.
2. La raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, sono assicurati almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia.



tipologie di utenze per età e disabilità.

Art. 12 – Spiagge riservate ad utenze specifiche

L'Amministrazione si riserva di stipulare Convenzioni per ottemperare al compimento di:

- Spiaggia per gravi disabilità;
- Aree per l'accoglienza di animali da compagnia, art. 3 del Disciplinare Regionale.

Spiaggia per gravi disabilità.

1. Fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento in merito alla necessità di assicurare la piena visitabilità e accessibilità di tutto l'arenile, è prevista la realizzazione di una specifica "Spiaggia per gravi disabilità" la cui realizzazione e gestione sarà totalmente a carico del Concessionario.
2. Le aree attrezzate e i servizi devono essere collegati con passerelle che giungano fino alla battigia dove devono essere predisposti punti di sosta temporanea ombreggiati.
3. Tutti i percorsi di collegamento tra reception, servizi igienici, accesso alle postazioni ombreggiate e battigia dovranno essere realizzati con passerelle in legno di larghezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,80 e devono avere una pendenza non superiore al 5%.
4. I percorsi devono essere segnalati, con indicazioni sonore, visive e tattili, in modo da poter essere agevolmente utilizzati sia da persone con ridotta capacità motoria che sensoriale e devono presentare corrimani ad altezze diversificate.
5. Le postazioni, servite da passerelle laterali, devono prevedere ombrelloni con apertura automatica e piazzole in legno attrezzate di dimensioni comprese tra m. 4x4 e 6x6 per permettere l'agevole stazionamento e l'inversione di marcia delle carrozzine.
6. I servizi igienici e le docce devono essere accessibili mediante passerelle e avere dimensioni e caratteristiche secondo la normativa vigente. Devono essere previsti bagni "family friendly", accessibili contemporaneamente a persone con disabilità e assistenti.
7. I punti ristoro devono essere completamente accessibili e disporre di banconi ad altezze diversificate.
8. Eventuali aree ludiche devono prevedere attrezzature rivolte a diverse

Art. 13 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge

1. L'uso delle spiagge è disciplinato dai provvedimenti di rango sovraordinato e dalle Ordinanze Balneari emesse annualmente dalla Capitaneria di Porto di competenza e dall'Amministrazione Comunale.
2. Nelle Aree Demaniali di pubblica fruizione è possibile svolgere manifestazioni (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.) di breve durata che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale corredata dei relativi nulla osta da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale.
3. Per la disciplina dell'attracco e della partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, negli specchi acquei antistanti le aree in Concessione Demaniale Marittima oggetto del presente Regolamento, si rinvia a quanto appositamente disposto dagli Organi ed Uffici competenti.
4. Nell'ambito dell'Area Demaniale Marittima assentita in Concessione per finalità turistiche e ricreative, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali ad esempio gazebo, zone d'ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento, sono consentiti sull'area medesima, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica-ambientale e urbanistica, previa autorizzazione da parte dei competenti Uffici, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente.
5. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale.
6. L'Amministrazione regola le tipologie e le modalità di utilizzo dei mezzi meccanici per le finalità di cui al c. 5, con particolare riferimento alle limitazioni da porre a salvaguardia di aree di particolare pregio ambientale e/o di vincoli sovraordinati.



CAPO IV

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Art. 14 - Salvaguardia della libera visuale del mare

1. Nell'installazione di opere e manufatti deve essere garantita la libera visuale del mare su una porzione in concessione non inferiore al 50%.
2. Per il calcolo di cui al punto 1., non sono computabili distanze tra opere e/o manufatti se inferiore a 2 ml continui.
3. Sono vietati elementi separatori e delimitazioni che costituiscano barriera visiva ancorché realizzate con verde di arredo.
4. Le delimitazioni orizzontali e perpendicolari alla battigia non devono essere di ostacolo alla libera visuale del mare e devono essere realizzate secondo le caratteristiche strutturali di cui al presente Regolamento meglio dettagliate nel Disciplinare Tecnico.
5. Le cabine e gli spogliatoi devono essere posizionati in modo da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare: non devono essere disposti in file continue e parallele alla linea di costa. Tali manufatti devono essere allocati il più distante possibile dalla battigia e non devono comunque estendersi oltre $\frac{1}{4}$ della profondità dell'arenile.

Art. 15 - Destagionalizzazione delle attività turistico ricreative sul Demanio Marittimo e sistemazione invernale delle spiagge

1. Il PAD, al fine di migliorare, potenziare e diversificare l'offerta turistica, promuove lo svolgimento delle attività e servizi previsti per le tipologie di utilizzazione di cui al presente Regolamento anche durante il periodo dell'anno non ricadente nella stagione balneare estiva la cui durata è indicata dalle Ordinanze Sindacali.
2. In sede di procedura ad evidenza pubblica verranno promosse

dall'Amministrazione le proposte volte alla destagionalizzazione delle attività turistico ricreative che perseguano l'obiettivo di cui al c.1.

3. Al termine della stagione balneare estiva, i concessionari devono provvedere alla rimozione delle strutture amovibili strettamente funzionali all'attività di balneazione presenti sull'arenile, anche se munite di eventuale autorizzazione di compatibilità paesaggistica.
4. Possono essere mantenute eventuali strutture amovibili, debitamente autorizzate, utilizzate per lo svolgimento di attività ricreative, sportive, culturali, ambientali, ludiche, turistiche, elioterapiche e di somministrazione per il periodo di durata delle iniziative stesse inserite all'interno di uno specifico programma assentito dagli Uffici competenti dell'Amministrazione.
5. Durante il periodo invernale, per la salvaguardia dei manufatti nelle zone di maggiore esposizione all'azione del mare e per l'eventuale schermatura di porte e finestre, è consentita la realizzazione di protezioni in materiale naturale, di minimo impatto visivo a tutela del decoro. È vietato l'uso di materiali di recupero.
6. È vietato, in qualsiasi momento dell'anno, effettuare la chiusura, con tamponamenti verticali, di tettoie, dehors e altre strutture aperte ed è vietato il loro utilizzo come depositi.
7. Nel periodo di destagionalizzazione, il titolare della Concessione Demaniale Marittima è tenuto alla pulizia dell'area oggetto di concessione.



CAPO V

CARATTERI DEGLI INTERVENTI

Art. 16 – Regime dei manufatti esistenti

1. L'Amministrazione promuove la riqualificazione ambientale perseguendo l'obiettivo di ricostituire un corretto rapporto tra ambiente costruito e ambiente naturale, innescando un processo di recupero e risanamento complessivo, anche attraverso la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti (ancorché realizzati con regolare titolo edilizio) in conformità alla normativa urbanistico-edilizia e ambientale-paesaggistica vigente in materia, previa acquisizione del parere dei competenti organi dello Stato, fermo restando quanto prescritto dal presente Regolamento, nonché dall'art. 49 del Codice della Navigazione a norma del quale *«quando venga a cessare la concessione, le opere definibili come “non amovibili” costruite su area demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato»*.
2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al c. 1 e della salvaguardia della libera visuale del mare, il PAD promuove gli “Interventi di recupero, di riqualificazione e di riordino funzionale dei manufatti ricadenti nelle aree demaniali marittime”.

Art. 17 - Eco-compatibilità delle strutture balneari e della loro gestione

1. Il PAD promuove la realizzazione di strutture balneari con ricorso a tecniche anche sperimentali di bioarchitettura e all'uso di materiali eco-compatibili, al fine di perseguire lo sviluppo

sostenibile del turismo e di preservare l'ecosistema.

2. Il PAD promuove la gestione eco-compatibile delle attività da attuare tramite adeguate modalità strutturali e di esercizio che conseguano il risparmio delle risorse idriche ed energetiche mediante accorgimenti quali a titolo esemplificativo: il contenimento dei consumi idrici attraverso opportune tecnologie (temporizzatori, riduttori di getto, ecc.), la realizzazione di impianti per il recupero e ricircolo delle acque delle docce da utilizzare negli scarichi dei wc e per l'innaffiamento delle aree verdi di pertinenza, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (esclusivamente per l'autoconsumo della struttura), l'installazione di sistemi di illuminazione a risparmio energetico (tecnologia Led) e l'annullamento dei fenomeni di inquinamento luminoso.

Art. 18 – Accessibilità

Tutte le tipologie di utilizzazione di cui al presente Regolamento devono assicurare la piena visitabilità e accessibilità anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, in forma permanente o temporanea, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità all'arenile:

- adotta soluzioni idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche;
- dota le strutture balneari di un numero adeguato di servizi igienici e spogliatoi per portatori di handicap, motorio o sensoriale, secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Prescrizione minima per tutte le nuove Concessioni Demaniali Marittime consiste nel posizionamento di passerelle, integralmente amovibili, perpendicolari alla battigia e di collegamento tra i servizi delle strutture balneari di almeno 1,5 metri di larghezza, realizzate in legno. I camminamenti e le strutture riservate ai disabili devono essere indicati con apposita segnaletica.

**Art. 19 – Strutture e attrezzature balneari**

1. Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative e alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione localizzati sul Demanio Marittimo, compresi cabine e spogliatoi, devono essere realizzati mediante le procedure di approvazione descritte al presente Regolamento.
2. È precluso l'uso di materiale lapideo levigato e lucidato nonché l'utilizzazione di tinteggiature a base di resine plastiche con effetto pellicolante. In particolare sono vietati pavimentazioni in materiale plastico di qualsiasi tipo e infissi in alluminio anodizzato. Devono essere utilizzati materiali eco-compatibili con finiture naturali adatti al contesto marino.
3. L'altezza massima dei volumi di nuova realizzazione, misurata dal piano di calpestio dell'arenile fino all'estradosso del solaio di copertura, non deve superare m. 5, ferme restando le disposizioni relative alle strutture funzionali alla fruizione dell'arenile contenute nel Disciplinare Tecnico. Eventuali impianti in copertura devono essere adeguatamente schermati lungo i prospetti ed essere comunque compresi nell'altezza massima prevista.
4. Le coperture, preferibilmente piane, possono essere adibite a solarium ed eventualmente dotate di strutture ombreggianti con caratteristiche di cui al presente Regolamento meglio dettagliate nel Disciplinare Tecnico.
5. Le coperture a falda non devono avere pendenza superiore al 20%.
6. Nelle spiagge libere attrezzate e libere, fermo restando quanto previsto agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, è prevista la realizzazione di strutture lignee modulari che consentano la riconoscibilità delle spiagge riservate alla pubblica fruizione. Tali manufatti possono essere adibiti a servizi igienici, depositi per attrezzature (da spiaggia, salvataggio, pulizia), info point, primo soccorso nonché, esclusivamente nelle spiagge libere attrezzate, a

punti ristoro.

7. Le strutture di cui al c. 6 devono essere realizzate secondo le indicazioni progettuali dettagliate dal Disciplinare Tecnico.

Cabine e spogliatoi

8. I manufatti devono essere realizzati con elementi modulari in legno e/o simili, appoggiati sulla superficie del suolo o su pedane lignee e/o simili, assemblabili con giunzioni "a secco".
9. Spogliatoi e cabine devono essere posizionati in modo da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, privi di barriere architettoniche, costituiti da locali chiusi con porta e debitamente aerati verso l'esterno.
10. I moduli base per le cabine devono avere dimensioni pari a m. 1.5 x 1.5, il modulo per i diversamente abili m.1.8 x 2, altezza massima di m. 2,20. I moduli devono essere organizzati in blocchi funzionali.

Servizi igienici e docce

11. Servizi igienici e docce, qualora non siano inseriti all'interno delle strutture fisse, devono essere organizzati in blocchi funzionali con struttura modulare lignea e/o simile meglio dettagliata nell'elaborato Disciplinare Tecnico. L'altezza interna non deve essere superiore a m. 2,40. Le docce possono essere realizzate anche all'aperto. Il numero di servizi igienici e docce sarà garantito dalla normativa di settore, fermo restando che almeno il 10% dei servizi previsti devono essere destinati alle persone con ridotta capacità fisica e sensoriale.

Art. 20 - Sistemazioni esterne, cartelli e insegne*Elementi separatori e delimitazioni*

1. Sul lungomare devono essere realizzati elementi separatori fra Aree Demaniali Marittime e sede stradale pedonale e carrabile che



garantiscono la completa visuale a mare. In ogni caso tali elementi separatori non dovranno essere costituiti da recinzioni, grigliati o cancellate, né da elementi di arredo e verde ornamentale che impediscano la visuale.

2. Eventuali delimitazioni perpendicolari alla battigia non devono costituire una barriera visiva e devono essere realizzate conformemente a quanto riportato all'art. 3, c.5 e 6, del PUAD.
3. Al fine di impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili di fruizione, è previsto l'inserimento di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle delimitazioni di cui al c. 2 (sistema palo-corda), da porre in opera su tutto il fronte mare.

Camminamenti e pedane a terra

4. Consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per il raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili.
5. I camminamenti, da realizzarsi in legno, devono essere appoggiati sull'arenile senza alcun vincolo fisso ma garantendone la stabilità anche in caso di vento. La posa in opera non deve prevedere scavi o sbancamenti nel substrato se non di minima entità.
6. Possono essere posate pedane amovibili in legno per solarium e l'individuazione di aree di sosta. Le pedane devono essere realizzate con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili a secco senza uso di collanti o cemento.
7. È vietato l'uso di materiale plastico ancorché riciclato.

Strutture ombreggianti

8. Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, facilmente amovibile, che definisce spazi coperti e ombreggiati. Deve essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti, in

modo tale da non precludere la vista del mare.

Cartelli e insegne

9. È vietata l'apposizione di cartelli, affissioni e manufatti pubblicitari negli spazi esterni, sulle facciate degli edifici e strutture balneari, nonché all'interno degli stessi e delle relative pertinenze per non pregiudicare la libera visuale del mare.



CAPO VI PROCEDURE

Art. 21 - Procedure per il rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime e contenuti.

1. L'Amministrazione attua idonee procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto titolare della Concessione Demaniale Marittima, nel rispetto dei principi di rango sovranazionale, del Codice della Navigazione, in coerenza con i principi e le disposizioni compatibili del Codice dei Contratti Pubblici, della correlata normativa nazionale e delle disposizioni impartite dalla Regione Campania in materia di subdelega delle funzioni amministrative.
2. A tal fine, il Codice Identificativo di Gara (CIG) dovrà tener conto del Piano Economico Finanziario, il quale dovrà prevedere sia il costo di tutti i servizi che dovranno essere erogati dal concessionario, suddivisi per anni, sia i costi relativi agli interventi di riqualificazione.
3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 45 bis e 46 del Codice della Navigazione, l'Amministrazione è tenuta ad espletare procedure ad evidenza pubblica e, comunque, delle vigenti disposizioni di cui al Codice Contratti Pubblici.
4. Il provvedimento di concessione demaniale consente, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l'occupazione e l'uso di aree demaniali per un determinato periodo di tempo. L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione. Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del Codice della Navigazione. La concessione è rilasciata dal responsabile dell'ufficio demanio marittimo ed è sottoscritta per accettazione da parte del concessionario. L'atto è iscritto al repertorio dell'apposito registro comunale delle concessioni demaniali marittime ed è soggetto, a cura e spese del concessionario, a registrazione presso l'Ufficio del Registro competente. L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso, viene effettuata dal responsabile dell'ufficio competente, o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.
5. Nell'atto di concessione, pena la nullità dello stesso, devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree oggetto della concessione;
 - b) lo scopo e la durata della concessione;
 - c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione, in particolare, la misura esatta dell'occupazione in mq indicando le superfici suddivise per area scoperta, area occupata da impianti di facile rimozione, area occupata da impianti di difficile rimozione, pertinenze demaniali marittime, pertinenze destinate ad attività commerciali e produzione di beni e/o servizi;
 - d) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - e) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione;
 - f) la cauzione;
 - g) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
 - h) le generalità e il domicilio del concessionario;
 - i) gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente piano, da ordinanze o regolamenti



di altre autorità e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, i quali si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

6. Il canone è calcolato in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia ed è aggiornato sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, fermo restando che i criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del competente Ministero. La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere. Per quanto non indicato nel paragrafo precedente, si adottano i criteri codificati allegati alla modulistica ministeriale D1. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza. Il pagamento annuale delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'ufficio demanio marittimo comunale. Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'ufficio competente, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio. L'ufficio comunale può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario. Il mancato pagamento di una annualità del canone demaniale marittimo comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima. Le riduzioni del canone di

concessione sono stabilite dalla legislazione vigente in materia. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a enti pubblici o a privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia.

7. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal responsabile dell'ufficio demanio competente in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione. L'ammontare minimo della cauzione è quantificato dal responsabile del servizio competente, in base alla tipologia, caratteristiche e durata della concessione; in ogni caso l'importo garantito non potrà essere inferiore al 30% del valore delle opere da realizzare/esistenti.
8. L'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
9. L'uso di zone demaniali marittime, limitato ad un periodo di breve (max 30 giorni), è concesso mediante apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio demanio.
10. L'autorizzazione dovrà indicare le condizioni cui è sottoposta l'utilizzazione dell'area, inclusa la remissione in pristino stato del bene al termine dell'impiego. Chiunque intenda chiedere concessione di breve durata per manifestazioni varie, deve presentare, con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'evento, domanda in bollo all'ufficio demanio marittimo, utilizzando il



modello di domanda all'uopo predisposto.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Obblighi e adempimenti dei concessionari

1. Gli obblighi e gli adempimenti del concessionario sono disciplinati dal PUAD della Regione Campania, dalle Ordinanze Balneari emesse annualmente dalla Capitaneria di Porto di competenza e dall'Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario deve garantire il libero accesso alla battigia riservato al pubblico transito in ogni orario, anche notturno, per tutto l'anno solare, mediante i varchi pubblici di cui al presente Regolamento.
3. I titolari delle Concessioni Demaniali Marittime hanno l'obbligo di consentire, anche attraverso gli stabilimenti balneari, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
4. È fatto obbligo di garantire uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone disabili.
5. Il titolare della Concessione Demaniale Marittima è responsabile della gestione dei servizi, organizzazione, manutenzione, controllo, assistenza bagnanti, salvataggio e pulizia spiaggia, totalmente a suo carico.
6. Al fine di garantire lo svolgimento dei servizi, l'Amministrazione può stipulare apposite Convenzioni con i titolari delle Concessioni Demaniali Marittime.
7. È vietato apporre all'ingresso degli stabilimenti indicazioni che inducano in errore in ordine alla totale gratuità dell'accesso per raggiungere l'arenile riservato al pubblico transito.
8. È fatto altresì divieto di chiudere od ostacolare l'ingresso degli stabilimenti mediante cancelli, porte, barriere, tornelli o installazioni atte a selezionare gli ingressi pedonali.
9. I concessionari devono corredare le strutture di idonee dotazioni

antincendio a norma.

10. Il titolare della Concessione Demaniale Marittima ha l'obbligo di curare la manutenzione, la pulizia e l'igiene delle aree in concessione, fino al battente del mare e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia.

Servizio di assistenza e salvataggio

11. Nelle aree in Concessione Demaniale Marittima e/o in Convenzione, deve essere garantito idoneo servizio di soccorso, salvataggio, eventualmente coadiuvato da unità cinofile addestrate al salvamento, e assistenza ai bagnanti secondo la disciplina della normativa di riferimento e quella sancita da apposito provvedimento dell'Amministrazione.
12. Nelle spiagge libere attrezzate e spiagge libere, vige quanto indicato nell'Ordinanza balneare n.68/2023 emessa dalla Capitaneria di Porto di Salerno, art.5, comma3: *“Qualora i Comuni costieri, territorialmente competenti, non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti devono, tempestivamente, provvedere ad informare la locale Autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, adeguata segnaletica ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco) recante la con la seguente dicitura: ATTENZIONE “BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DISALVAMENTO”*
13. Per le strutture dotate di piscina, deve essere assicurato un adeguato servizio di assistenza bagnanti in prossimità della stessa, secondo specifica normativa.